

FOGLIO INFORMATIVO RIMESSA CONTRO DOCUMENTI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A.

Sede legale: VIA ANDREA DORIA 17 - Cap 12073 - CEVA - CN Telefono: 0174/7241 - FAX: 0174/722202
Sito Internet: www.azzoaglio.it - E-mail: posta@azzoaglio.it
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia 1717/8 - Codice ABI: 03425 Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi
Codice fiscale, Partita IVA e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cuneo: 00166050047 - REA 1368
Registro Unico degli intermediari assicurativi (RUI) Sez. D n°: D000027031
Capitale sociale di 25.500.000,00 EUR - Codice destinatario fatturazione elettronica (SDI): IOPVBGU

Nel caso di offerta fuori sede:

(da compilarsi a cura del soggetto che effettua l'offerta e che provvede ad identificare il cliente)

Cognome e nome

Telefono

Indirizzo

E-mail

Qualifica

Iscrizione ad Albi o elenchi

Il cliente non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del cliente.

CHE COS' È IL SERVIZIO RIMESSA CONTRO DOCUMENTI

La rimessa documentaria è una forma di pagamento che permette di perfezionare il regolamento della transazione commerciale tramite l'invio dei documenti rappresentativi della merce (fattura, bill of lading, certificati di origine) o della transazione di natura finanziaria (assegni, cambiali, tratte e pagherò o altri strumenti analoghi al dopo incasso) alla banca del debitore. Su espresso mandato del cliente, i documenti originali vengono inviati alla banca estera, fornendo alla stessa le opportune istruzioni per la consegna dei documenti stessi al trassato. E' regolata da una specifica normativa emessa dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi denominata "Norme e Usi Uniformi sugli Incassi - NUI 522" (Pubbl. 522- Rev. 1995). La rimessa documentaria, a differenza del credito documentario o della garanzia bancaria, non impegna la banca al pagamento né garantisce il pagamento della merce, ma tutela il creditore perché, nel caso di mancato pagamento o mancata accettazione, la merce non potrà essere ritirata. Viene utilizzata nei casi di rapporto consolidato tra le controparti. La banca del venditore provvede all'invio dei documenti rappresentativi della merce direttamente alla banca del compratore autorizzandone la consegna al trassato solamente:

- contro pagamento (documents against payment - D/P -Cash Against Payment CAD);
- contro accettazione di una tratta da parte del trassato/compratore (documents against acceptance - D/A);
- contro lettera di impegno (documents against written undertaking to pay at maturity): sul contenuto della quale decidono rispettivamente la banca trasmittente e l'ordinante.

Il servizio di incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni è un'operazione con la quale la banca provvede a incassare/pagare assegni (bancari, circolari o titoli simili) a carico di altre banche italiane o estere, nonché effetti (cambiali e titoli simili) domiciliati presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche italiane o estere;

Tra i **principali rischi** vanno tenuti presente:

- mancato pagamento dei documenti ed effetti posti all'incasso;
- rischio di tasso di cambio e rischio Paese per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera;
- rischio di mancato ritiro dei documenti: il venditore non è certo che la controparte ritiri i documenti e pertanto corre il rischio di dover prendere provvedimenti in merito alla merce, nel caso che questa rimanga giacente per inadempimento della controparte.

Aggiornato al 10/12/2024

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

COMMISSIONI	
Incasso / pagamento effetti semplici (assegni, tratte, ecc.)	0,15% minimo Euro 20,00 massimo Eur 60,00
Incasso / pagamento documenti	0,30% minimo Euro 20,00 massimo Eur 60,00
Commissione di accettazione	0,15% minimo Euro 20,00 massimo Eur 60,00
Commissione insoluto/richiamato (oltre alle spese reclamate dalla banca estera)	Euro 30,00
Spese corriere internazionale	Eur 55,00 salvo maggiori spese per spedizioni in determinati paesi
Rimborso spese per consegna informazione precontrattuale	Euro 0,00
Spese per altre comunicazioni e informazioni	Euro 3,00
Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (1)	Euro 3,00
Spese per richiesta copia documentazione	Da quantificare all'atto della richiesta, per i costi di dettaglio si rimanda allo specifico Foglio Informativo

(1) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art.118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

RECESSO E RECLAMI

Estinzione anticipata

La Banca può consentire l'estinzione anticipata del prestito prima della scadenza contrattualmente convenuta e in tal caso il soggetto finanziato è tenuto a corrispondere la commissione per l'estinzione anticipata prevista nelle condizioni economiche.

Risoluzione del contratto

La banca avrà il diritto di risolvere il relativo contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il cliente non adempia agli obblighi posti a suo carico dal contratto medesimo e non provveda al puntuale pagamento di ogni somma dovuta. La Banca potrà altresì esigere tutto quanto dovuto nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del debitore o degli eventuali garanti, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. In particolare, a titolo esemplificativo, quando il cliente e gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, vengano segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traggano assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, risultino inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la Banca.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

60 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la Banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera ordinario o raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) a:

BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A.

Ufficio Reclami

Via A. Doria 17 - 12073 CEVA (CN)

Fax: 0174 722202

E-mail: reclami@azzoaglio.it

Pec: legale@pec.azzoaglio.it

ovvero in Filiale, con consegna del reclamo allo sportello.

L'Ufficio risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento.

Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

GLOSSARIO

Divisa o valuta	Unità di scambio che ha lo scopo di facilitare il trasferimento di beni e servizi tra Stati diversi. Per lo più assume la forma di moneta o banconota.
Tasso di cambio	Il tasso al quale è possibile effettuare il cambio di un determinato ammontare di una valuta nell'ammontare equivalente di un'altra valuta.
Rischio paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc).
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero ha elaborato le Norme e Usi Uniformi sugli Incassi - NUI 522" (Pubbl.522- Rev. 1995).